

(N. 1590)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

(SEGNI)

col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro della Difesa

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1956

Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e procuratori dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — I. Gli articoli 1, 2 e 3 contengono le nuove norme sul trattamento di quiescenza.

I criteri informativi delle dette norme sono i seguenti:

1) è mantenuta la base pensionabile del 60 per cento stabilita dall'articolo 11 della legge 24 maggio 1951, n. 392;

2) è aumentata la misura delle pensioni a partire dal 1° luglio 1957, analogamente a quanto previsto per gli altri dipendenti statali nell'articolo 2 del disegno di legge (già approvato dai due rami del Parlamento) avente per oggetto « modifiche alle disposizioni sul trattamento di quiescenza al personale statale ».

3) in ossequio poi al principio, ormai in

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

via generale riconosciuto in materia, che a parità di condizioni debba corrispondere uguale trattamento di pensione, quale che sia il momento in cui il collocamento a riposo è avvenuto, si dispone che le pensioni liquidate anteriormente devono essere riliquidate in relazione alle nuove misure degli stipendi e alle nuove percentuali.

Conseguenza delle nuove norme è la soppressione dell'assegno integrativo stabilito dall'articolo 3 della legge 1° maggio 1955, n. 318: avuto peraltro riguardo alla possibilità che la riliquidazione in concreto del trattamento di quiescenza non sia compiuta tempestivamente, si dispone che per il personale collocato a riposo prima del 1° luglio 1956 l'assegno integrativo continuerà a corrispondersi a titolo di acconto e salvo conguaglio così come stabilito per gli altri dipendenti statali dalla circolare del Ministero del tesoro n. 119108 del 23 aprile 1956.

II. Al fine di reperire i mezzi finanziari occorrenti per fronteggiare la spesa derivante dall'adeguamento delle pensioni, sono previsti la istituzione di una tassa per la iscrizione a

ruolo delle cause civili e l'aumento delle tasse stabilite dalle disposizioni vigenti per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, i ricorsi principali e le domande incidentali al Consiglio di Stato, le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione avanti alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Si è avuto cura di contenere la tassa di iscrizione a ruolo delle cause civili in misure tali da incidere assai modicamente sul costo delle cause stesse, specie di quelle di competenza del Pretore. Con l'esentare poi dalla detta tassa le cause concernenti la materia del lavoro e delle assicurazioni sociali in genere, nonché le controversie agrarie e quelle sull'equo fitto, si è evitato di gravare, anche minimamente, quei procedimenti per il cui caratteristico contenuto sociale è già prevista la esenzione dalla tassa di bollo.

Anche l'aumento delle tasse sui ricorsi straordinari, i ricorsi al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti in sede giurisdizionale è stato limitato ad una misura modesta (da lire 2.000 a lire 3.000), per cui l'aggravio che ne deriva può essere ritenuto assai moderato.

## DISEGNO DI LEGGE.

## Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1956, la pensione normale spettante al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, avente venti anni di servizio effettivo è pari al cinquanta per cento della base pensionabile annua stabilita dagli articoli 11 e 12 della legge stessa. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo la pensione di cui sopra è aumentata del 2 per cento della predetta base pensionabile, fino a raggiungere il massimo di nove decimi della base stessa a quaranta anni di servizio utile.

Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente è abrogato l'articolo 3 della legge 1° maggio 1955, n. 318.

## Art. 2.

Con decorrenza dal 1° luglio 1957, la pensione normale spettante al personale indicato nel precedente articolo che abbia venti anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo la pensione di cui sopra è aumentata dell'1,40 per cento del predetto stipendio e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo del 63 per cento degli emolumenti sopra specificati a quaranta anni di servizio utile.

## Art. 3.

Il trattamento di pensione derivante dalla applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge è esteso al personale cessato dal servizio

rispettivamente prima del 1° luglio 1956 e del 1° luglio 1957, nonchè alle famiglie. La riliquidazione è compiuta di ufficio dalle Amministrazioni competenti. Fino alla prima riliquidazione e salvo conguaglio, continua, a titolo di acconto, la corresponsione dell'assegno integrativo previsto dall'articolo 3 della legge 1° maggio 1955, n. 318.

#### Art. 4.

È istituita una tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili, nelle misure seguenti:

|                                                                    |    |       |
|--------------------------------------------------------------------|----|-------|
| cause avanti al Pretore . . .                                      | L. | 500   |
| cause avanti al tribunale su appello da sentenza del Pretore . . . | »  | 1.000 |
| cause di competenza in primo grado del tribunale . . . . .         | »  | 2.000 |
| cause avanti alla Corte di appello . . . . .                       | »  | 3.000 |
| cause avanti alla Corte di cassazione . . . . .                    | »  | 4.000 |

Dal pagamento della tassa di cui al precedente comma sono esentate le controversie in materia di lavoro, di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza malattia ai lavoratori, di infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonchè quelle in materia agraria, che si svolgono avanti alle sezioni specializzate del Tribunale e della Corte di appello, e quelle sull'equo fitto.

La tassa stabilita dal presente articolo sarà riscossa mediante marche da bollo da apporsi

sulla nota di iscrizione a ruolo e da annullarsi a cura del cancelliere con l'applicazione del timbro di ufficio.

#### Art. 5.

La tassa prevista nell'articolo 7, comma primo, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e per il ricorso principale e la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato è stabilita in lire 3.000.

#### Art. 6.

La tassa prevista dall'articolo 5, primo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione avanti alla Corte dei conti in sede giurisdizionale è stabilita in lire 3.000.

#### Art. 7.

Per l'esercizio finanziario 1956-57 all'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con l'entrata proveniente dalla tassa istituita con l'articolo 4 e col maggiore gettito dipendente dagli aumenti delle tasse indicate negli articoli 5 e 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.